



SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° [redacted]/10

UDIENZA DEL

10/11/2010

ore 09:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LIUZZI	MARINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ROCHIRA	ROBERTO ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

~~ORDINANZA~~ SENTENZA

N°

864

PRONUNCIATA IL:

10 NOV 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5 SET 2010

Il Segretario

~~IL SEGRETARIO~~
Dott. Giuseppe PERILLO

SENTENZA

ha emesso la seguente

~~ORDINANZA~~

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 1960
- relativa al ricorso n. [redacted]/10
depositato il 16/07/2010



- avverso FERMO AMMINISTRATIVO n° [redacted] V.A. + IRPEF 2003
IRPEG
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[redacted] TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO, 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
CONC. EQUITALIA PRAGMA S.P.A.
VIA XX SETTEMBRE, 6 74100 TARANTO TA

[Handwritten signature]

Con unico atto notificato al Equitalia Pragma SpA Taranto e ad Agenzia delle Entrate Taranto, viene proposto ricorso contro il preavviso di fermo amministrativo n. 2010-[REDACTED] con il quale Equitalia Pragma SpA Taranto sul dichiarato presupposto dell'esistenza di suo credito, invita il contribuente al pagamento e che in mancanza provvederà alla iscrizione di fermo su due automezzi di proprietà.

Il ricorrente contesta l'operato di Equitalia Pragma SpA per essere insussistenti i crediti dichiarati, perché i beni oggetti del fermo sono strumentali per l'attività svolta dal ricorrente, perché il Concessionario non è legittimato alla esecuzione mobiliare, per mancanza di motivazione dell'atto e per numerose violazioni commesse dal Concessionario.

Il ricorrente precisa che la cartella di pagamento n. 1 [REDACTED] emessa a fronte dell'avviso di accertamento n. [REDACTED] 3 anno 2003 non ha ragione di esistere perché l'avviso di accertamento propedeutico nominato è stato annullato dalla sentenza n. 80 depositata il 11-1-2010 dalla C. P. T. Taranto e, proponendo numerose argomentazioni ulteriori a suo favore, conclude chiedendo l'annullamento dell'atto opposto con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del costituito difensore che se se dichiara anticipatario.

L'Agenzia delle Entrate Taranto, costituita in atti, dichiara di essersi uniformata alla sentenza n. 80 citata e chiede doversi dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

In data 4-11-2010 Equitalia Pragma SpA Taranto deposita proprie deduzioni scritte nelle quali sostiene la pretestuosità delle argomentazioni del ricorrente e la piena legittimità del suo operato. Per completezza di argomentazioni Equitalia precisa che dopo la ricezione dello sgravio della cartella n. [REDACTED] ha rinunciato alla iscrizione ipotecaria in data 19-10-2010.

Conclude Equitalia chiedendo il rigetto della richiesta sospensione cautelare dell'atto ed il rigetto del ricorso con liquidazione in proprio favore delle spese del giudizio.

Alla pubblica udienza odierna in camera di consiglio chiamata per discutere della richiesta di sospensione cautelare degli effetti dell'atto impugnato, concordamente i difensori delle parti costituite (Equitalia Pragma SpA ed il difensore del ricorrente), la Commissione decide anche per economia della procedura di trattare direttamente il merito della controversia.

Il difensore di Equitalia Pragma SpA si riporta ai propri atti ed insiste per il rigetto delle richieste del ricorrente. Il difensore del ricorrente insiste per la validità delle proprie tesi e chiede l'accoglimento delle proprie ragioni già espresse.

Esaminati gli atti ed approfondita la normativa di riferimento, la Commissione deve osservare che sia l'Agenzia delle Entrate Taranto che Equitalia Pragma SpA Taranto hanno espressamente dichiarato l'inesistenza del debito portato dalla cartella di pagamento n. [REDACTED] che costituendo l'import

Rp. [redacted] / 13 f. 2 =

portante dell'avviata procedura (Euro 93.408), di fatto avrebbe dovuto indurre il Concessionario per la riscossione a ritrattare sul suo operato. Contrariamente ad ogni logica invece il Concessionario per la riscossione insiste per la legittimità del suo operato ma segnala anche di aver annullato una ipoteca. A chiarimento, la Commissione precisa che considerata la concreta ed affermata inesistenza del debito come sopra specificato, il preavviso di fermo è illegittimo e deve essere annullato non essendovi più ragione della esistenza dell'azione cautelare.

Per quanto detto devono essere accolte le richieste del ricorrente e censurato il finale operato di Equitalia Pragma SpA a carico della quale vanno altresì poste le spese di questo giudizio quantificate equitativamente come in dispositivo.

P. Q. M.

La Seconda Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede:

==in accoglimento del ricorso:

**conferma ai fini della garanzia l'inesistenza della cartella di pagamento n. [redacted];

**annulla il preavviso di fermo opposto;

==determina equitativamente e complessivamente in euro 3.000 (tremila) oltre IVA e Cap di legge le spese di questo giudizio delle quali euro 1.500 (oltre IVA e Cap) vengono compensate tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Taranto ed euro 1.500 (oltre IVA e Cap) vengono poste a completo carico di Equitalia Pragma SpA Taranto e da pagare in favore del costituito difensore che se ne è dichiarato anticipatario.

Così deciso il giorno 10-11-2010=

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Manno Liuzzi)